

PROTOCOLLO Criteri di valutazione comuni
ISTITUTO COMPRENSIVO PERTINI BIASI
SASSARI
ANNO SCOLASTICO 2024 - 2025

PREMESSA

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

La valutazione è coerente con l'offerta formativa della nostra istituzione scolastica, con la personalizzazione dei percorsi, con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e con il Curricolo di Istituto elaborato dai nostri Dipartimenti disciplinari.

La valutazione è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei Docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalla nostra istituzione scolastica ne costituiscono i riferimenti essenziali.

Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti (art. 1 commi 1, 2, 3 e 5 del D.Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017).

LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA
DELL'INFANZIA

La valutazione nella scuola dell'infanzia nasce dall'osservazione del bambino secondo l'uso di diversi indicatori, che fanno riferimento ai vari campi di esperienza.

Come specificato all'interno delle Indicazioni nazionali per il Curricolo del 2012 "l'attività di valutazione nella scuola dell'infanzia risponde ad una funzione di carattere formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità".

La valutazione, dunque, precede, accompagna e segue i percorsi curricolari, assumendo una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo.

La progettazione e la valutazione sono, così, due facce della stessa medaglia, l'una non può esistere senza l'altra. La valutazione ha infatti lo scopo di verificare l'efficacia dell'azione educativa e i dati che emergono da tale valutazione dovranno essere utilizzati per ricalibrare la programmazione in base alle

esigenze che man mano emergono, eventualmente individualizzando i processi di insegnamento per gli alunni con particolari difficoltà. Una particolare attenzione dovrà porsi per la valutazione degli alunni diversamente abili. Tale valutazione dovrà riferirsi al percorso individuale dell'alunno e non dovrà far riferimento a standard né quantitativi né qualitativi, ma dovrà essere finalizzata a mettere in evidenza i progressi dell'alunno. Tenuto conto che non è possibile definire un'unica modalità di valutazione degli apprendimenti che possa valere come criterio generale adattabile a tutte le situazioni di disabilità, essa potrà essere in linea con quella della sezione, ma con criteri personalizzati o differenziati.

Cosa valutiamo?

- **Elaborati grafico-pittorici** (disegni liberi, pitture, percorsi grafici, schede di completamento del segno grafico)
- **Comunicazione** (formulazione di domande, esposizioni orali: risposta a domande precise, narrazione di fiabe o eventi, interventi spontanei, capacità di inserirsi in un semplice dialogo)
- **Esercitazioni pratiche** (composizioni con materiale strutturato e non, organizzazione autonoma di materiali e immagini conosciute per realizzare diverse forme artistiche, elaborati realizzati con tecniche e/o materiali vari, abilità in attività quali: scollare, incollare, strappare, tagliare, colorare, infilare, capacità di eseguire percorsi motori più o meno complessi.)
- **Capacità relazionali e sociali** (capacità di relazionarsi ed interagire positivamente con il gruppo di pari e con gli adulti, conoscenza e rispetto delle regole scolastiche, capacità di instaurare rapporti di collaborazione cooperazione, capacità di gestire le emozioni e tollerare le frustrazioni)

Come valutiamo?

La valutazione dovrà avere carattere di oggettività ed imparzialità, e pertanto i docenti si avvarranno di una molteplicità di strumenti:

Osservazioni sistematiche: comprensione e adeguatezza al compito, organizzazione e gestione degli spazi e dei materiali;

Osservazioni occasionali: domande e/o risposte pertinenti, interventi coerenti al contesto;

Documentazione: elaborati;

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

La valutazione delle capacità relazionali nella scuola dell'infanzia è volta ad osservare la capacità del bambino di riconoscersi, esprimersi e avvertire negli altri propri stati d'animo e comportamenti. Per questo il bambino dovrebbe aver sviluppato sufficiente fiducia in sé e nei propri limiti e dovrebbe riconoscere le regole di comportamento ed il rispetto verso gli altri e l'ambiente che lo circonda.

Per tutti gli alunni si compileranno delle griglie di valutazione basate sull'osservazione alla fine dell'anno. Queste saranno utili nel momento di passaggio tra i due ordini di scuola.

LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA e NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (parti comuni)

La valutazione nella scuola primaria e nella scuola Secondaria di Primo Grado, è frutto di prove di osservazioni dirette e continue sull'operato dei singoli alunni e consta anche di prove di verifica individuali che si configurano come:

- **Diagnostiche (in situazione di partenza):** prove che individuano il livello di partenza degli alunni, accertano il possesso dei prerequisiti e favoriscono la predisposizione di attività di recupero e di inserimento. Favoriscono l'attenta analisi della situazione di partenza al fine di procedere ad una progettazione educativo-didattica calibrata sui bisogni e sulle potenzialità di ogni singolo alunno.
- **Formative (in itinere):** Si collocano nel corso degli interventi didattici e, più precisamente, valutano l'efficacia dei percorsi d'insegnamento messi in atto con lo scopo di progettare azioni di recupero per alunni con preparazione di livello essenziale, consolidamento delle abilità per quelli con preparazione di livello medio e potenziamento per la valorizzazione delle eccellenze.
- **Sommative (al termine del quadrimestre):** sono prove che tengono conto dei livelli di partenza, del profitto conseguito rispetto agli obiettivi programmati, delle capacità logico-organizzative ed espressive, del grado di maturazione raggiunto in considerazione delle potenzialità di ognuno.

In coerenza con le priorità e gli obiettivi di processo individuate dal RAV ed esplicitate nel Piano di Miglioramento, alle alunne e agli alunni delle classi “ponte” vengono somministrate prove comuni in ingresso di Italiano e Matematica (Inglese solo classi V della Primaria) con funzione diagnostica, condivise a livello dipartimentale, con l'obiettivo di testare e tabulare i livelli di competenze in entrata e in uscita. Ogni prova è correlata da una tabella di misurazione che consente di definire i parametri delle prestazioni. Per gli alunni con BES sono previsti adeguamenti programmati dall'insegnante di sostegno e dalle insegnanti di classe (con riferimento al PDP o al PEI).

Gli esiti di tali prove sono discusse in ambito di riunione di dipartimento orizzontale e verticale al fine di verificarne la funzionalità in base agli esiti raggiunti, ri-progettare le attività didattiche in caso di particolari punti di debolezza emersi dal confronto con i risultati delle altre classi e aggiornare le stesse prove se non risultano più adeguate agli standard definiti dal Collegio.

Oltre a prove standardizzate sono necessari dei criteri di valutazione anche dei processi di apprendimento e di crescita di ogni singolo allievo che verteranno su

1. Acquisizione delle conoscenze
2. Qualità delle conoscenze
3. Capacità espositive adeguate alla situazione comunicativa
4. Ordine, precisione e puntualità nella presentazione dei lavori
5. Capacità relazionali con coetanei e adulti
6. Capacità di lavorare in gruppo
7. Attenzione e partecipazione alle attività
8. Processo di maturazione individuale rispetto alla situazione di partenza
9. Valorizzazione degli interessi, delle attitudini e potenzialità nelle varie aree disciplinari
10. Acquisizione di un metodo di lavoro autonomo e organizzato.

CRITERI DI VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE DEGLI APPRENDIMENTI (scuola Primaria)

Ai sensi dell'O.M. n. 172 del 4 dicembre 2020, per quanto riguarda la valutazione intermedia e finale:

- a) nel Curricolo di Istituto sono individuati, per ciascun anno di corso e per ogni disciplina, gli **obiettivi di apprendimento oggetto di valutazione intermedia e finale**, che, per comodità sono riportati anche in allegato al presente Protocollo;
- b) l'acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento è valutata sulla base dei **livelli di apprendimento** previsti dalla Certificazione delle competenze al termine della classe quinta della scuola primaria: **avanzato - intermedio - base - in via di prima acquisizione**;
- c) la valutazione del livello di acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento avviene mediante l'uso dei seguenti **giudizi descrittivi** (come formulati dalle Linee Guida ministeriali) correlati ai livelli di apprendimento sopra indicati:

LIVELLO DI APPRENDIMENTO	GIUDIZIO DESCRITTIVO
AVANZATO	L'alunno/a porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.
INTERMEDIO	L'alunno/a porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.
BASE	L'alunno/a porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE	L'alunno/a porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

Si precisa che, come previsto dalle Linee Guida, i giudizi descrittivi sopra riportati sono definiti sulla base di quattro dimensioni:

- a) l'*autonomia* dell'alunno nel manifestare l'apprendimento descritto in uno specifico obiettivo;
- b) la *tipologia della situazione (nota o non nota)* in cui l'alunno mostra di aver raggiunto l'obiettivo;
- c) le *risorse* mobilitate per portare a termine il compito;
- d) la *continuità* nella manifestazione dell'apprendimento.

La valutazione degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi individuati nel PEI predisposto ai sensi del D.Lgs 13 aprile 2017, n. 66.

La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento tiene conto del PDP predisposto ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. I docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti ed esprimono la valutazione con un giudizio (ottimo, distinto, buono, sufficiente e non sufficiente). Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato. La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione e secondo delle tabelle di valutazione approvate in Collegio dei docenti. Ai sensi della normativa vigente, gli stessi giudizi descrittivi sopra riportati saranno utilizzati per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento relativi all'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica in occasione delle valutazioni intermedie e finali. Sulla base di tali criteri, in sede di scrutinio intermedio e finale, il docente coordinatore di classe, in qualità di coordinatore dell'insegnamento dell'educazione civica, formulerà la proposta di valutazione, espressa mediante giudizio descrittivo, da inserire nel documento di valutazione, dopo aver acquisito gli elementi conoscitivi raccolti dai docenti del team di classe, contitolari dell'insegnamento dell'Educazione Civica.

Ai sensi dell'art. 2, comma 7, del D.Lgs 62/2017, la valutazione dell'Attività Alternativa all'insegnamento della Religione Cattolica è resa su una nota distinta con giudizio sintetico

- sull'interesse manifestato e
- sui livelli di apprendimento conseguiti.

GIUDIZIO SINTETICO	INTERESSE MANIFESTATO	LIVELLI DI APPRENDIMENTO CONSEGUITI
OTTIMO	Mostra uno spiccato e costante interesse ed una completa partecipazione alle attività proposte.	Padroneggia in maniera sicura ed approfondita le conoscenze e le riutilizza in forma chiara ed originale.
DISTINTO	Mostra vivo interesse e soddisfacente partecipazione alle attività proposte.	Possiede conoscenze precise, ampie e sa applicarle con sicurezza.
BUONO	Mostra adeguato interesse e buona partecipazione alle attività proposte.	Possiede buone conoscenze ed è in grado di riutilizzarle autonomamente
DISCRETO	Mostra interesse e partecipazione discreti alle attività proposte.	Possiede discrete conoscenze ed è in grado di riutilizzarle autonomamente
SUFFICIENTE	Mostra interesse e partecipazione solo in relazione ad alcuni argomenti trattati.	Possiede conoscenze essenziali; se guidato sa utilizzarle correttamente.
INSUFFICIENTE	Mostra interesse inadeguato e scarsa partecipazione.	Possiede conoscenze frammentarie, superficiali, incomplete ed ha difficoltà ad applicarle.

I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.

Il documento di valutazione viene pubblicato a fine scrutinio sul registro elettronico al primo quadrimestre e al secondo quadrimestre dove le famiglie ne prenderanno visione.

CRITERI DI VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE DEGLI APPRENDIMENTI Scuola Secondaria di Primo Grado

Per quanto riguarda la valutazione nella Scuola Secondaria di Primo Grado, la principale norma di riferimento è il D.Lgs. n. 62/2017.

Valutazione in itinere

Si precisa che:

- le famiglie visualizzano le valutazioni in itinere relative alle prove di verifica scritte e orali mediante l'utilizzo del registro elettronico;

In aggiunta ai consueti momenti di dialogo periodici verranno altresì inviate comunicazioni alla famiglia nei seguenti altri casi:

- rendimento insufficiente in una o più discipline;
- numero di assenze troppo elevato;
- comportamento poco corretto;
- nota disciplinare e generica sul registro di classe; l'andamento scolastico non soddisfacente di uno studente deve essere tempestivamente comunicato alla famiglia (mediante comunicazione scritta e/o colloquio diretto), con chiara indicazione del possibile esito negativo dell'anno scolastico

Valutazione intermedia e finale

Il Collegio delibera all'inizio dell'anno scolastico la suddivisione dello stesso, i tempi e le modalità di comunicazione alla famiglia. Per il 2024-2025, il Collegio docenti ha deliberato la suddivisione dell'anno scolastico in quadrimestri, prevedendo i seguenti momenti di informazione alle famiglie:

- 2 colloqui individuali docenti/genitori a metà del primo e del secondo quadrimestre
- illustrazione e consegna del documento di valutazione al termine di ciascun quadrimestre
- certificazione delle competenze al termine dell'anno scolastico di classe quinta primaria e terza secondaria di primo grado.

Ai sensi della normativa vigente, la valutazione intermedia e finale degli apprendimenti avviene con votazioni in decimi, a partire dalle proposte avanzate dai docenti delle singole discipline in sede di scrutinio.

Uno degli elementi da cui partire per la formulazione della proposta di voto è la media dei voti conseguiti dall'alunno/a nelle prove di verifica svolte in itinere.

Per le discipline che prevedono una valutazione mediante prove scritte e orali, la media è calcolata mediante media dei singoli voti di tutte le prove scritte, orali, pratiche e grafiche.

Tuttavia occorre precisare che la valutazione intermedia e finale non è la semplice espressione della media matematica dei voti poiché concorrono alla sua formulazione anche il processo di apprendimento, la partecipazione e l'impegno nel corso dell'anno scolastico e degli anni nella terza. Pertanto i singoli docenti formuleranno le proposte di voto e il Consiglio di Classe delibererà i voti definitivi, prendendo in considerazione tutti gli elementi utili a delineare il percorso formativo dello studente, sulla base dei criteri riportati nel capitolo di valutazione in comune

La valutazione fa riferimento al Curricolo di Istituto e alla programmazione didattica dei docenti del Consiglio di Classe.

Il collegio docenti, per quanto riguarda la scuola secondaria, ha stabilito, il numero minimo di interrogazioni e compiti scritti necessari per una valutazione che risponda al criterio "di sufficienti elementi di giudizio".

Al fine di disporre sufficienti elementi di giudizio per valutare, si effettuano, per quadrimestre:

- Matematica –italiano: almeno due prove scritte e due orali;
 - Francese-inglese-spagnolo: almeno due prove scritte e una orale;
 - Storia- geografia-scienze: almeno due prove scritte/orali;
 - Tecnologia: due prove grafiche, una pratico-manuale; per la teoria una prova orale e una scritta;
 - Arte : almeno due prove grafiche, una prova scritta e una orale;
 - Scienze motorie: tre prove pratiche, una prova orale/scritta nella classe terza;
 - Religione: almeno una prova orale e una scritta;
 - Musica : almeno tre prove: una orale- una pratica- una scritta
- Le prove di verifica scritte possono consistere in componimenti, riassunti, questionari, nonché in prove standardizzate ovvero strutturate o semistrutturate costruite con domande a risposta preformulata, non preformulata ma univoca, non preformulata a risposta aperta o a scelta alternativa (del tipo vero/falso, sì/no, corretto/sbagliato). La scelta della prova dipende da ciò che si vuole valutare. Le prove scritte sono corrette secondo criteri presentati agli alunni precedentemente e con annotazioni chiare. Al fine di ottenere omogeneità nelle valutazioni disciplinari e di rendere trasparente l'azione valutativa della Scuola i docenti della stessa disciplina concordano e successivamente comunicano agli alunni, i criteri di valutazione e di misurazione delle prove scritte sulla base di indicatori e descrittori condivisi. Le prove scritte sono restituite alla classe, corrette e valutate entro 15 giorni dal loro svolgimento. Al termine di ogni verifica orale il docente annoterà il voto attribuito nella sezione del registro personale. le valutazioni saranno rese visibili alla famiglia quando si avrà il quadro completo delle prove effettuate da tutti gli alunni della classe.

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

La valutazione assume una funzione regolativa dei processi di apprendimento/insegnamento e una funzione di verifica continua degli apprendimenti individuali, rispetta le indicazioni ministeriali ed è espressa in decimi:

- 10 obiettivi raggiunti in modo eccellente
- 9 obiettivi pienamente raggiunti
- 8 obiettivi raggiunti in modo più che soddisfacente
- 7 obiettivi raggiunti in modo soddisfacente
- 6 obiettivi sostanzialmente raggiunti
- 5 obiettivi raggiunti solo parzialmente
- 4 obiettivi non raggiunti
- 3 totale assenza di risposte o prestazioni

Dall'a.s. 2020-21 è stato introdotto l'insegnamento trasversale di educazione civica. Per ciascuna classe è individuato un docente con compiti di coordinamento, il quale formula la proposta di voto, acquisendo elementi conoscitivi facendo sintesi delle valutazioni specifiche di tutti i docenti che affrontano i temi di educazione civica con un'unità di apprendimento interdisciplinare e/o nelle singole discipline.

Strumenti della valutazione sono l'osservazione sistematica dei comportamenti e l'esecuzione di prove oggettive periodiche a conclusione delle attività didattiche, che devono fungere da punto di riferimento per modificare in itinere il rapporto insegnamento-apprendimento, al fine di adeguare la programmazione e portare l'alunno al raggiungimento degli obiettivi previsti.

Nella Scuola Secondaria, per norma di legge (L.150 dell'1.10.2024 Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati), "la valutazione del comportamento degli studenti è espressa in decimi. Se la valutazione del comportamento è inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi". Le infrazioni disciplinari vengono registrate nel voto del comportamento e non influiscono sulla valutazione delle singole discipline.

LIVELLI DESCRITTIVI DEL COMPORTAMENTO

Vedi Allegato n. 5

CRITERI DI VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE NELL'AMBITO DELLE CONOSCENZE, ABILITA' E CAPACITA' NELLE SINGOLE DISCIPLINE:

vedi allegato n.6

Criteri di valutazione intermedia e finale relativi all'insegnamento della Religione cattolica (IRC)

Ai sensi dell'art. 2, comma 7, del D.Lgs 62/2017, la valutazione dell'insegnamento della Religione Cattolica è resa su una nota distinta con **giudizio sintetico**

- sull'interesse manifestato e
- sui livelli di apprendimento conseguiti.

Questi i giudizi con i relativi indicatori:

GIUDIZIO SINTETICO	INTERESSE MANIFESTATO	LIVELLI DI APPRENDIMENTO CONSEGUITI
OTTIMO	Mostra uno spiccato e costante interesse ed una completa partecipazione alle attività proposte.	Padroneggia in maniera sicura ed approfondita le conoscenze e le riutilizza in forma chiara ed originale.
DISTINTO	Mostra vivo interesse e soddisfacente partecipazione alle attività proposte.	Possiede conoscenze precise, ampie e sa applicarle con sicurezza.
BUONO	Mostra adeguato interesse e buona partecipazione alle attività proposte.	Possiede buone conoscenze ed è in grado di riutilizzarle autonomamente
DISCRETO	Mostra interesse e partecipazione discreti alle attività proposte.	Possiede discrete conoscenze ed è in grado di riutilizzarle autonomamente
SUFFICIENTE	Mostra interesse e partecipazione solo in relazione ad alcuni argomenti trattati.	Possiede conoscenze essenziali; se guidato sa utilizzarle correttamente.
INSUFFICIENTE	Mostra interesse inadeguato e scarsa partecipazione.	Possiede conoscenze frammentarie, superficiali, incomplete ed ha difficoltà ad applicarle.

Criteri di valutazione intermedia e finale relativi all'insegnamento dell'attività alternativa (aa)

Ai sensi dell'art. 2, comma 7, del D.Lgs 62/2017, la valutazione dell'Attività Alternativa all'insegnamento della Religione Cattolica è resa su una nota distinta con **giudizio sintetico**

- sull'interesse manifestato e
- sui livelli di apprendimento conseguiti.

Questi i giudizi con i relativi indicatori:

GIUDIZIO SINTETICO	INTERESSE MANIFESTATO	LIVELLI DI APPRENDIMENTO CONSEGUITI
OTTIMO	Mostra uno spiccato e costante interesse ed una completa partecipazione alle attività proposte.	Padroneggia in maniera sicura ed approfondita le conoscenze e le utilizza in forma chiara ed originale
DISTINTO	Mostra vivo interesse e soddisfacente partecipazione alle attività proposte.	Possiede conoscenze precise, ampie e sa applicarle con sicurezza.
BUONO	Mostra adeguato interesse e buona partecipazione alle attività proposte.	Possiede buone conoscenze ed è in grado di riutilizzarle autonomamente.
DISCRETO	Mostra interesse e partecipazione discreti alle attività proposte.	Possiede discrete conoscenze ed è in grado di riutilizzarle autonomamente.
SUFFICIENTE	Mostra interesse e partecipazione solo in relazione ad alcuni argomenti trattati.	Possiede conoscenze essenziali; se guidato sa utilizzarle correttamente.
INSUFFICIENTE	Mostra interesse inadeguato e scarsa partecipazione.	Possiede conoscenze frammentarie, superficiali, incomplete ed ha difficoltà ad applicarle.

Criteri per l'ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato negli scrutini finali

Riferimenti normativi:

art. 5 comm1, 2, 3 D.Lgs n. 62 del 13/04/2017

art. 6 comma 1 D.Lgs n. 62 del 13/04/2017

Nota MIUR n. 1865 del 10/10/2017

Nota MIUR n. 1865 del 10/10/2017

Se l'alunno ha una frequenza inferiore a $\frac{3}{4}$ dell'anno scolastico; l'alunno non viene ammesso allo scrutinio finale.

Il Consiglio di classe può decidere di ammettere ugualmente l'alunno alla classe successiva/all'esame di stato anche in presenza di numerose assenze, sulla base di motivate deroghe, deliberate dal Collegio dei Docenti, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione.

Il Collegio dei Docenti ha deliberato di riconoscere i seguenti motivi di deroga:

1. Assenze continuative per gravi e comprovati motivi di salute
2. Ricovero ospedaliero;
3. Visite specialistiche ospedaliere o day hospital;
4. Terapie e/o cure programmate e documentabili;
5. Gravi e documentati motivi di famiglia (gravi patologie, lutti dei familiari);
6. Assenze (sino a 15 giorni) di alunni stranieri dovuti a rientri nel paese di origine;
7. Pratica sportiva agonistica;
8. adesione a confessioni religiose per le quali esistano specifiche intese che considerino come riposo certi giorni/periodi;

Non essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista dal DPR 249/1998 art. 4 comma 6 e 9bis. Si tratta della sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di Studi, comminata dal consiglio di Istituto per "recidiva di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da generare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un inserimento responsabile e tempestivo dello studente.

Si esaminano le proposte di voto relative alle singole discipline,

L'alunno presenta in tutte le discipline una valutazione pari o superiore a 6/10; l'alunno viene ammesso alla classe successiva/all'esame di stato.

L'alunno presenta fino a tre discipline, di cui solo una con valutazione di scritto e orale, con valutazioni inferiori a 6/10; l'alunno viene ammesso alla classe successiva/all'esame di stato

L'alunno presenta più di tre discipline con valutazioni inferiori a 6/10: Il Consiglio di Classe può decidere per l'ammissione o la NON ammissione tenendo conto anche dei seguenti criteri:

- a) reiterata non promozione dell'alunno
- b) possibilità di recuperare le lacune accumulate nel periodo estivo e/o nel successivo anno scolastico, contemporaneamente allo svolgimento dei nuovi programmi disciplinari
- c) effettivo vantaggio per lo studente derivante dalla ripetizione dell'anno scolastico In caso di votazioni non è ammessa l'astensione; pertanto tutti i docenti devono votare compreso il presidente il cui voto prevale in caso di parità.

Si prende altresì atto che ogni decisione in merito alla promozione o non promozione rientra nella sovranità del Consiglio di Classe, che potrà decidere caso per caso, in piena autonomia e responsabilità di giudizio.

Esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

Riferimenti normativi:

- D.Lgs. n. 62 del 13/4/2017 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- D.M. n. 741 del 03/10/2017 - Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;
- Nota MIUR n. 1865 del 10/10/2017 - Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.

Il primo ciclo di istruzione, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, si conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso alla scuola secondaria di secondo grado o al sistema dell'istruzione e formazione professionale regionale.

L'esame di Stato è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno al termine del primo ciclo di istruzione (art 1 comma 1 e 2 del D.M. n. 741 del 03/10/2017).

L'ammissione all'Esame di Stato può essere disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (è possibile essere ammessi anche in presenza di una o più insufficienze) e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame di Stato;
- aver partecipato, entro il mese di aprile, alle Prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal Consiglio di Classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno durante tutto il triennio, specialmente nell'ultimo anno. Non è frutto di un mero calcolo di medie matematiche, bensì di una valutazione complessiva che tiene conto dei miglioramenti, dell'impegno, dell'atteggiamento dimostrato nell'affrontare l'esperienza scolastica sotto tutti gli aspetti. A partire dalla media dei voti del II quadrimestre di classe terza si arrotonderà il voto di ammissione per eccesso o per difetto, considerando l'andamento dei due anni precedenti (il percorso di crescita evidenziato dall'alunno/a e, soprattutto, la valutazione del comportamento).

VALUTAZIONE DELLE PROVE D'ESAME E DETERMINAZIONE DEL VOTO FINALE

L'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017 modifica sostanzialmente le modalità di definizione del voto finale dell'esame di Stato. La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di criteri comuni adottati dalla commissione, attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, senza frazioni decimali.

Alla prova scritta di lingua straniera, distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi. Senza utilizzare frazioni decimali. Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio. La sottocommissione, quindi, determina in prima istanza la media dei voti delle prove scritte e del colloquio. Esprimendo un unico voto, eventualmente anche con frazione decimale, senza alcun arrotondamento. La media di tale voto con il voto di ammissione determina il voto finale che, se espresso con frazione decimale pari o superiore a 0.5, viene arrotondato all'unità superiore.

Su proposta della sottocommissione, la commissione delibera il voto finale per ciascun alunno. Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10. La commissione può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito un voto di 10/10, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale.

L'articolo 2 del decreto legislativo n. 62/2017 non introduce sostanziali novità nella valutazione periodica e finale delle alunne e degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, ai fini dell'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato, che viene effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 2, 3, 5 e 6 del citato decreto. Tenendo a riferimento, rispettivamente, il piano educativo individualizzato e il piano didattico personalizzato. Nel caso le misure dei Pei e PDP non fossero sufficienti, il Consiglio di classe può disporre per gli alunni con disabilità l'esonero dalla prova INVALSI; mentre gli alunni DSA, esonerati dall'insegnamento della lingua straniera o dispensativi dalla prova scritta di lingua straniera, non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ.

Un sistema inclusivo considera l'alunno protagonista dell'apprendimento qualunque siano le sue capacità, le sue potenzialità e i suoi limiti. Va favorita, pertanto, la costruzione attiva della conoscenza, attivando le personali strategie di approccio al "sapere", rispettando i ritmi e gli stili di apprendimento e "assecondando" i meccanismi di autoregolazione.

La valutazione in decimi va rapportata al P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato), che costituisce il punto di riferimento per le attività educative a favore dell'alunno con disabilità. Si rammenta inoltre che la valutazione in questione dovrà essere sempre considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione della performance.

La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato ed è espressa con voto in decimi. Per l'esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte prove di esame differenziate, comprensive della prova a carattere nazionale corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove necessario in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza (art. 9 del DPR 122 del 22 giugno 2009 regolamento valutazione).

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DIFFICOLTÀ SPECIFICA DI APPRENDIMENTO (DSA).

Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, vengono recepite le indicazioni contenute nella Legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico e nelle Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento allegate al D.M. n. 5669 del 12/07/2011.

La valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo, dovranno quindi tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tal fine nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, saranno adottati gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti dal Consiglio di classe più idonei e inseriti nel Piano Didattico Personalizzato. Analogo comportamento verrà adottato anche nei confronti degli alunni ufficialmente certificati come BES ovvero indicati come bisognosi di un Piano Didattico Individualizzato da parte del Consiglio di Classe. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove (art. 10 del DPR 122 del 22 giugno 2009 regolamento valutazione).

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NON ITALOFONI

Riferimenti normativi:

"Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri" emanate dal MIUR Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per lo studente-Ufficio per l'integrazione degli alunni stranieri (Circolare ministeriale n° 24 del marzo 2006).

Per gli alunni di lingua nativa non italiana, la valutazione mirerà a verificare la preparazione, nella conoscenza della lingua italiana nei primi periodi, considerando il livello di partenza dell'alunno, il

processo di conoscenza, la motivazione, l'impegno e le potenzialità di apprendimento alla luce del percorso formativo individuato.

L'art 45 comma 4 del DPR 394 del 1999 recita: "Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa".

Nei primi periodi dell'anno ogni consiglio di classe provvederà all'individuazione del percorso didattico da adottare per ogni singolo alunno con le relative modalità di valutazione che possano prevedere dispensazioni nelle discipline in cui l'italiano è lingua veicolare prioritaria e legate alle specifiche necessità di ogni alunno. Tale percorso sarà formalizzato con compilazione di un Piano Didattico Personalizzato. L'alunno non italofono, o non ancora sufficientemente italofono, non è generalmente un alunno incompetente su tutto, ma a volte si trova in una situazione nella quale non ha le parole per dire, per comunicare le sue competenze.

Sul documento di valutazione, laddove non si abbiano indicazioni chiare sul raggiungimento degli obiettivi, a seconda della data di arrivo dell'alunno e delle informazioni raccolte sulle sue abilità e conoscenze scolastiche, negli spazi riservati alle discipline o agli ambiti disciplinari, possono essere espressi enunciati di questo tipo o simili:

"La valutazione non viene espressa in quanto l'alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione in lingua italiana".

"La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana".

Per la valutazione finale, è possibile, almeno per il primo anno dell'inserimento scolastico degli alunni non italofoeni, avere una visione più elastica del documento di valutazione facendo riferimento agli obiettivi programmati per il singolo piano d'intervento individualizzato e tenendo conto dei dati di partenza di ciascun alunno.

L'alunno non italofono verrà quindi valutato sulla base del percorso di apprendimento compiuto sapendo bene che, durante i primi anni del suo inserimento scolastico, non potrà raggiungere le stesse prestazioni richieste ai compagni italiani.

SCUOLA IN OSPEDALE, ISTRUZIONE DOMICILIARE E A DISTANZA.

Per la valutazione degli alunni che frequentano per periodi temporalmente rilevanti la scuola in ospedale, i docenti attueranno una stretta collaborazione, eventualmente anche tramite videoconferenza, con i docenti che li assistono, per seguire il percorso formativo che è stato attuato, nonché in merito alla valutazione periodica e finale.

Per gli alunni in istruzione domiciliare o a distanza, le attività di verifica e valutazione verranno svolte nei termini possibili attenendosi alle griglie valutative sopra esposte tenendo chiaramente in conto modalità, assenze e aspetti psicologici legati alla degenza.

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Al termine della scuola secondaria di primo grado, viene rilasciata agli alunni, in sede di scrutinio finale, la certificazione dei livelli raggiunti dei traguardi di competenze tramite il modello predisposto e adottato dal MIUR con D.M. n. 742 del 3/10/2017, trasmesso con Nota MIUR prot. n. 1865 del 10/10/2017, con i chiarimenti di cui alle Linee Guida trasmesse con Nota MIUR prot. n. 312 del 9 gennaio 2018 e le recenti modifiche del D.M. 30 gennaio 2024.

L'articolo 9 del decreto legislativo n. 6.2/2017 indica la finalità e i tempi di rilascio della certificazione delle competenze. In particolare, si rammenta che la certificazione delle competenze è redatta in sede di

scrutinio finale e rilasciata alle alunne e agli alunni al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado (in quest'ultimo caso soltanto ai candidati che hanno superato l'esame di Stato). Il decreto precisa che i modelli sono adottati con provvedimento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e che i principi generali per la loro predisposizione fanno riferimento al profilo dello studente, così come definito dalle Indicazioni nazionali per il curriculum vigenti, alle competenze chiave individuate dall'Unione europea/ e alla descrizione dei diversi livelli di acquisizione delle competenze medesime. Il modello consente anche di valorizzare eventuali competenze ritenute significative dai docenti della classe o dal consiglio di classe, sviluppate in situazioni di apprendimento non formale e informale.

Il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione sono allegati al decreto ministeriale 3 ottobre 2017. n. 742. Per le alunne e gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello nazionale può essere accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.

La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, in cui viene descritto il livello raggiunto dall'alunna e dall'alunno nelle prove a carattere nazionale per italiano e matematica e da un'ulteriore sezione, sempre redatta da INVALSI, in cui si certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese. Il repertorio dei descrittori relativi alle prove nazionali è predisposto da INVALSI e comunicato annualmente alle istituzioni scolastiche.

Poiché la certificazione delle competenze è definita in sede di scrutinio finale, non è rilasciata alle alunne e agli alunni che partecipano all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti. Alle alunne e agli alunni delle scuole italiane all'estero è rilasciata la certificazione delle competenze senza l'integrazione a cura di INVALSI.

VALUTAZIONE ESTERNA DELLE SCUOLE

La Valutazione esterna rappresenta la seconda fase del processo di valutazione del Sistema Nazionale di Valutazione (art. 6 Procedimento di valutazione Decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 28 Marzo 2013). La principale finalità consiste nel raccogliere informazioni per conoscere e comprendere le pratiche educative didattiche e gestionali organizzative della scuola, oggetto di valutazione esterna, e di interrogarsi su quali interventi possano essere utili per sostenere le azioni di miglioramento, a partire dall'analisi delle priorità e degli obiettivi di processo definiti dalla scuola nel Rapporto di autovalutazione (RAV).

Il DPR 80/2013 definisce i Nuclei di Valutazione esterna (NEV) come soggetti del Sistema Nazionale di Valutazione, costituiti da un Dirigente tecnico del contingente ispettivo, con funzioni di coordinamento, e da due esperti selezionati da INVALSI, uno interno alla scuola e uno esterno alla scuola.

La valutazione esterna della scuola si inserisce nel più ampio contesto normativo determinato dall'emanazione del Regolamento sul Sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione (DPR80/2013) e dalle successive circolari, in cui si ribadisce che: il Sistema Nazionale di Valutazione valuta l'efficienza e l'efficacia del sistema educativo di istruzione e formazione (Legge 80/2013).

La valutazione è finalizzata al miglioramento della qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti e sarà particolarmente indirizzata:

alla riduzione della dispersione scolastica e dell'insuccesso scolastico;
alla riduzione delle differenze tra scuole e aree geografiche nei livelli di apprendimento degli studenti;
al rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di partenza;
alla valorizzazione degli esiti a distanza degli studenti con attenzione all'università e al lavoro (Direttiva 11 del 18 settembre 2014).

Il procedimento di valutazione delle Istituzioni scolastiche prevede complessivamente 4 fasi:

- l'autovalutazione delle istituzioni scolastiche,
- la valutazione esterna,
- l'implementazione delle azioni di miglioramento,
- la pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti (rendicontazione sociale).

Nell'ambito del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) la valutazione è orientata al miglioramento della scuola: gli esiti della valutazione esterna forniscono alle scuole elementi e indicazioni per la messa a punto, l'attuazione e/o la modifica dei Piani di miglioramento. Il termine miglioramento in questo contesto è usato per descrivere i processi che la scuola intraprende in un'ottica collaborativa con tutti i soggetti che ne fanno parte per innalzare i livelli di apprendimento degli studenti. Gli esiti della valutazione esterna dovrebbero quindi favorire i meccanismi di dialogo e riflessione all'interno della scuola e attivare di conseguenza la partecipazione e il cambiamento a tutti i livelli dell'organizzazione scolastica per poter rispondere efficacemente ai bisogni formativi degli studenti.

Le scuole italiane sono tenute a riflettere sul proprio operato e a stendere un Rapporto di autovalutazione (RAV), un documento nel quale indicano i propri punti di forza e di debolezza e individuano le linee di azione per il miglioramento. Questo rapporto è un documento centrale per il successivo percorso valutativo. La valutazione esterna infatti avviene valorizzando il ruolo delle scuole nel processo di autovalutazione. L'orientamento al miglioramento e gli obiettivi di miglioramento individuati dalle scuole rappresentano dei punti di riferimento imprescindibili per l'azione di valutazione esterna. I nuclei di valutazione esterna esprimono un giudizio sull'adeguatezza o sulla necessità di modificare o integrare gli obiettivi di miglioramento individuati dalla scuola.